REGOLAMENTO (CEE) N. 3485/86 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d),

visto il regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (3), in particolare l'articolo 3, punto 5, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1557/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti (4) è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione (5); che occorre pertanto adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1345/86 (7), che si riferisce al regolamento (CEE) n. 1557/82;

considerando che è opportuno stabilire alcune modalità d'applicazione per quanto concerne la sospensione nazionale degli acquisti di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1345/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

« 2. La constatazione dei prezzi medi di mercato comunitari, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio (1), è effettuata alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione (2).

(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 37.
(2) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28 ».

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 5. La sospensione nazionale o regionale degli acquisti può essere decisa conformemente all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1345/86, quando il prezzo di mercato in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro per qualità o gruppi di qualità è superiore al prezzo d'acquisto all'intervento, tenuto conto in particolare del livello dei prezzi di mercato constatato e del volume degli eventuali acquisti; la ripresa degli acquisti è decisa quanto prima, quando il prezzo di mercato diventa inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento.

Per l'applicazione del primo comma, il prezzo di mercato medio di un gruppo di qualità corrisponde, in uno Stato membro, alla media dei prezzi di mercato di ciascuna di tali qualità, ponderate tra di loro sulla base della loro importanza relativa sul piano nazionale ».

3. All'articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, quando gli acquisti riguardano qualità il cui prezzo di mercato supera il prezzo d'acquisto all'intervento, il termine per la comunicazione delle informazioni di cui al punto a) non può superare i cinque giorni lavorativi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 13 novembre 1986.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 37.
(4) GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 19.
(5) GU nr. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.
(6) GU n. L 261 del 26. 7. 1978, pag. 5.
(7) GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente